

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. 117/2017 in quanto atto propedeutico all'iscrizione al RUNTS.

ALLEGATO A
STATUTO ASSOCIAZIONE
ARCHIVIO DEI MOVIMENTI NAPOLI APS

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Associazione denominata: **ARCHIVIO DEI MOVIMENTI NAPOLI APS**

L'efficacia dell'inserimento della sigla APS nella denominazione è sospensivamente condizionata all'iscrizione al RUNTS. Fino ad allora, l'associazione opererà come "ARCHIVIO DEI MOVIMENTI NAPOLI".

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione ha sede legale nel **Comune di Napoli**, in **Via Ugo Ricci n. 8**, ed opera senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- * promuovere la conoscenza in Italia e all'estero della storia e della produzione letteraria, audiovisiva e artistica dei movimenti sociali italiani (art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1 lettera f);
- * ordinare e inventariare l'archivio, la biblioteca, la produzione di manifesti e volantini sia a stampa sia in copia unica realizzati dai movimenti sociali rendendoli accessibili alla comunità degli studiosi (art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1 lettera f);
- * in considerazione della particolare rilevanza in ambito storico dei movimenti sociali, offrire la possibilità a studenti di discipline umanistiche e scientifiche di svolgere tirocini, stipulando a questo proposito accordi e convenzioni con le Istituzioni didattiche preposte (art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1 lettera f);
- * sviluppare la più ampia collaborazione con Istituti ed Enti, pubblici e privati, regionali, nazionali ed anche esteri, per conseguire le proprie finalità e promuovere la conoscenza interdisciplinare di storici e intellettuali che con passione e tensione morale si occupano dello studio della storia politica (art. 5 D.Lgs. 117/2017 comma 1 lettera i);
- * accogliere anche altri archivi affini;
- * sviluppare la collaborazione con Enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e progetti coerenti con le finalità istituzionali del sodalizio.

L'associazione "ARCHIVIO DEI MOVIMENTI NAPOLI APS", per il raggiungimento dei suoi fini, si impegna a promuovere, organizzare e realizzare varie attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, tra queste:

- * attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari, concerti ed eventi pubblici;



N.S.

ROS

MM

AM

AT

AF

DD

- * attività editoriale: pubblicazione di giornali sociali, pubblicazione di atti di convegni e seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- * impegno civico: petizioni, campagne di sensibilizzazione, sottoscrizioni, raccolta fondi e di beni materiali per fini sociali, nel rispetto dell' art. 7 D.Lgs. 117/2017.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione di propone di:

- * svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al D.M. 107/2021.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento a quella in materia di Enti del Terzo Settore. Il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o del 5% del numero degli associati.

Art. 3 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi degli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

N.S. *[signature]* MM SM JT *[signature]* *[signature]*

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi. Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 – Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alle necessità di perseguire i fini di promozione sociale e culturale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro. L'ammissione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro come associati è condizionata, a norma dell'art. 35, comma 3 del D.Lgs. 117/2017, alla condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel medesimo registro.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare eventuali regolamenti e delibere adottate degli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni della comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

N.S.  M.M.  T.  

- ⑩ per decesso;
- ⑩ per recesso;
- ⑩ per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni;
- ⑩ per esclusione;
- ⑩ per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- ⑩ per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data dello svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- ⑩ partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- ⑩ godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- ⑩ prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- ⑩ osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- ⑩ astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- ⑩ versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- ⑩ contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

N.S. HOG MM AM TI A DD

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- 10 l'Assemblea dei soci;
- 10 il Consiglio direttivo;
- 10 il Presidente;
- 10 l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- 10 l'eventuale Organo di Controllo.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 9 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi di un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea ordinaria:

N.S. 4/10 M34 21 11 12 13

- 10 nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- 10 nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- 10 approva il bilancio;
- 10 delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 10 delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- 10 delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- 10 approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- 10 fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- 10 destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- 10 delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 6 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il consiglio direttivo:

- 10 nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Tesoriere;
- 10 cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 10 predispone bilancio o rendiconto;
- 10 stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- 10 delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- 10 delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 10 provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

N.S. GGH MM LN T A D

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 3 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

È convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui il Consiglio direttivo sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta da un componente del Consiglio Direttivo incaricato della verbalizzazione e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati gli atti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti.

Art. 11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in casi eccezionali di necessità e urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da 3 membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D.Lgs. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- ⑩ vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

N.J. HOG MAM AN JT A DD



- ⑩ vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- ⑩ può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti e in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ⑩ esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- ⑩ attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva destinazione imposta dalla legge, al altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Luogo e data Napoli, 06/08/2026

1. Marta Di Giacomo
2. Nicola Scotto
3. Davide Dioguardi
4. Giovanni D'Andrea
5. Marzia De Magistris
6. Lara Toni
7. Luca Napolitano

Firma

Marta Di Giacomo

Firma

Nicola Scotto

Firma

Davide Dioguardi

Firma

Giovanni D'Andrea

Firma

Marzia De Magistris

Firma

Lara Toni

Firma

Luca Napolitano

